

---

## LE FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE

- Il **procedimento di revisione costituzionale**
  - ha la funzione di garantire la *rigidità* della Costituzione
  
- La **giustizia costituzionale**
  - ha la funzione di garantire la *prevalenza gerarchica* della Costituzione

## **MODELLI DI SINDACATO DII LEGITTIMITA' SULLE LEGGI**

- Rispetto all'**entrata in vigore della legge**, controllo attivato in via
  - **preventiva**: Francia (dal 2008 anche successivo)
  - **successiva**: Germania, Italia

Nell'ambito del controllo successivo di costituzionalità

a) sistema **diffuso** (modello americano)

- controllo di costituzionalità affidato a tutti gli organi giudiziari che disapplicano la legge incostituzionale con efficacia *inter partes* cioè limitata al caso in esame
- estensione del giudicato in virtù del precedente vincolante (*stare decisis*)
- ruolo di supremazia della Corte Suprema posta al vertice dell'ordinamento giudiziario le cui decisioni hanno efficacia *erga omnes*

- b) Sistema **accentrato** (modello kelseniano)
- controllo di costituzionalità affidato ad una Corte costituzionale istituita *ad hoc* che decide in via definitiva e con efficacia *erga omnes*, cioè espungendo dall'ordinamento la legge incostituzionale

Nell'ambito del sistema accentrato di costituzionalità,  
la **modalità di accesso** può essere

- a) **diretta**: in via d'azione ed astratto (senza filtri)
  - ricorso della minoranze parlamentari, singolo cittadino per la tutela dei diritti fondamentali (*Recurso da amparo constitucional*, *Verfassungsbeschwerde*)
  
- a) **indiretta**: incidentale e concreto solo in certi ambiti e a certe condizioni (filtro)

## IL MODELLO MISTO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN ITALIA

- Istituzione di una Corte costituzionale (**sistema accentrato**)
- Tutti i giudici possono attivare lo scrutinio di costituzionalità (in questo senso **ad accesso diffuso**)
  - la possibilità di adire la Corte è legata all'esistenza di una concreta controversia pendente davanti a un giudice
- Oltre al controllo in via indiretta (incidentale), controllo anche
  - **preventivo**: Statuti Regioni ordinarie; leggi statutarie Regioni speciali
  - **diretto**: limitato a soggetti istituzionali qualificati (Stato contro leggi regionali; Regioni contro leggi statali e regionali)

## **LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI**

### **Art. 134 Cost.**

La Corte costituzionale è competente a giudicare:

- «sulle controversie relative alla **legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge** dello Stato e delle Regioni»
- «sui **conflitti di attribuzione** tra **i poteri dello Stato** e su quelli tra lo **Stato** e le **Regioni**, e tra **Regioni**»
- «sulle **accuse** promosse [dal Parlamento in seduta comune] **contro il Presidente della Repubblica**» in caso di alto tradimento e attentato alla Costituzione
- sull'**ammissibilità** delle richieste di **referendum abrogativo** presentate dagli elettori o dalle Regioni (art. 2 legge cost. 1/1953)

## LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE

- Per assicurare l'esercizio delle sue attribuzioni, la composizione della Corte costituzionale non deve essere politicamente rappresentativa ma **neutrale**
  - **Requisiti:** giudici costituzionali scelti tra coloro che hanno competenze tecnico giuridiche (art. 135.2 Cost.)
    - a) «magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative»
    - b) «professori ordinari di università in materie giuridiche»
    - c) «avvocati dopo venti anni di esercizio»



- **Equilibrio tra le parti** (art. 135.1 Cost.)
  - 5 giudici nominati dal **Presidente della Repubblica**
    - ✓ con atto formalmente e sostanzialmente presidenziale
  - 5 giudici eletti a scrutinio segreto dal **Parlamento in seduta comune**
    - a maggioranza dei 2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni, dei 3/5 nelle successive (art. 3 l. cost. 2/1967)
- 5 giudici eletti dalle **supreme magistrature ordinaria e amministrative**
  - 3 Corte di cassazione, 1 Consiglio di Stato, 1 Corte dei conti

## LA CARICA DI GIUDICE COSTITUZIONALE

- **Durata in carica:** mandato di 9 anni, cessazione senza *prorogatio* e divieto di essere nuovamente nominati (art. 135.3-4 Cost.)
  - quorum minimo: 11 giudici (art. 16.2 l. 87/1953)
  - decisioni deliberate «dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio» (art. 16.3 l. 87/1953)

- **Status:**

- incompatibilità con la carica di parlamentare, di consigliere regionale, con la professione forense e con ogni altra carica o ufficio indicati dalla legge (artt. 135.6 Cost. e 7 l. 87/1953)
- insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni (art. 5 l. cost. 1/1953)
- inviolabilità secondo l'art. 68.2 Cost. nella formulazione precedente la revisione costituzionale del 1993 (art. 3 l. 1/1948)
- inamovibilità (artt. 3, 7 e 8 l. cost. 1/1953)
- convalida autonoma delle nomine (art. 2 l. cost. 2/1967)
- trattamento economico

- **Presidente della Corte** eletto a maggioranza assoluta fra i suoi componenti (ballottaggio al terzo scrutinio) per tre anni e rieleggibile (art. 135.5 Cost.)
  - fissa il ruolo delle udienze
  - designa il giudice relatore
  - designa il giudice redattore della bozza di decisione
  - presiede l'udienza pubblica o la camera di consiglio
  - vota per ultimo ed è decisivo in caso di parità di voti

## **PREROGATIVE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

- **Autonomia finanziaria**
- **Autodichia**

## LA CORTE COSTITUZIONALE: METODO DI LAVORO

- Principio di **collegialità**: decisioni deliberate dai giudici presenti a tutte le udienze o camere di consiglio in cui è stata discussa la questione e prese a maggioranza assoluta, fermo il quorum strutturale di 11 giudici (in caso di parità prevale il voto del Presidente)
- Adunanze in **udienza pubblica** e **camera di consiglio** a porte chiuse per la deliberazione
- Nomina nella fase iniziale dell'esame di un **giudice relatore** per l'istruzione e la relazione della causa il quale apre poi, con la sua proposta, la fase deliberativa e dopo la votazione a maggioranza assoluta dei votanti provvede alla redazione del testo della pronuncia (di regola, giudice relatore e **giudice redattore** coincidono)
- Mancata previsione nel nostro ordinamento dell'istituto della **opinione dissenziente**

## II CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI

### Gli atti sindacabili

#### Art. 134.1 Cost.

[La Corte costituzionale giudica] sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni

- Sono sindacabili gli **atti normativi primari**
  - leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale (potere costituito da esercitare entro i “principi supremi dell’ordinamento costituzionale” (Corte cost. n. 1146/1988))

- leggi e atti aventi forza di legge dello Stato
  - ✓ decreti legge per mancanza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza, anche se convertiti in legge (C. cost. 171/2007, 126/2008)
  - ✓ decreti legislativi per violazione dei principi e criteri direttivi della legge di delegazione (*norma interposta*)
  
- leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
  
- statuti regionali ordinari e speciali e le norme di attuazione degli statuti speciali in relazione al rispetto del limite della «armonia con la Costituzione» (art. 123 Cost.)



- Non sono sindacabili:
  - **atti normativi secondari** subordinati alla legge (regolamenti governativi e regolamenti indipendenti) perché in caso di contrasto tra regolamento e Costituzione
    - ✓ se il regolamento è conforme alla legge, sarà essa incostituzionale
    - ✓ se il regolamento è contrario alla legge, sarà annullato dal giudice amministrativo
  - **Fonti fatto**
    - Fonti dell'U.E. (disapplicazione fonte interna)
    - consuetudini

## I VIZI SINDACABILI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- Vizi di **legittimità formale** attinenti alla regolarità del procedimento di formazione dell'atto (artt. 64, 70, 72.4 Cost.)
- Vizi di **legittimità sostanziale** o materiale attinenti al contenuto dell'atto
  - violazione di una norma costituzionale
    - ✓ diretta (art. 13 Cost.)
    - ✓ indiretta tramite norme interposte: es. d. lgs. che eccede la legge delega viola art. 76 Cost.
  - incompetenza (art. 117 Cost.)
  - eccesso di potere legislativo: irragionevolezza
    - ✓ violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza e del principio di ragionevolezza intrinseca

## IL PARAMETRO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- Le **norme costituzionali**
- Le **norme interposte**, cioè quelle norme **diverse dalla Costituzione** cui la Costituzione fa rinvio obbligando il legislatore a rispettarle
  - leggi di delegazione ex art. 76 Cost.
  - leggi statali che stabiliscono i principi fondamentali nelle materia di competenza regionale concorrente ex art. 117.3 Cost.
  - norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ex art. 10.1 Cost.
  - norme di trattati internazionali (a partire dalla CEDU) ex art. 117.1 Cost.

## **I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

### **1. Accesso indiretto o in via incidentale**

(art. 1 l. cost. 1/1948 e 23-26 l. 87/1953)

#### **Giudice a quo**

«autorità giurisdizionale» che solleva la questione di legittimità costituzionale «nel corso di un giudizio» (principale) su leggi e atti aventi forza di legge statali o regionali



**CORTE COSTITUZIONALE**

## Definizione del giudice *a quo*

- Requisito **soggettivo**: posizione di terzietà, indipendenza e imparzialità del soggetto nel corso di un procedimento basato sul contraddittorio
  - giudici ordinari (civile, penale)
  - giudici speciali (amministrativi, militari, tributari)

- Requisito **oggettivo**: altri organi, talora estranei all'ordinamento giudiziario, che svolgono un giudizio in senso tecnico, cioè un'attività applicativa della legge qualificabile come giurisdizionale:
  - Sezione disciplinare del CSM
  - Sezioni Corte dei conti nel giudizio di parificazione del bilancio e del rendiconto generale dello Stato e del rendiconto delle Regioni in sede di controllo sugli atti del governo e sui bilanci degli enti locali
  - Consiglio nazionale forense
  - Commissione per la liquidazione degli usi civili
  - Commissioni tributarie
  - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
  - Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
  - Giudizio di sorveglianza
  - Collegi arbitrali
  - Organi di volontaria giurisdizione
  - Sezioni del Consiglio di Stato in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
  - Organi di autodichia delle Camere
  - Corte costituzionale

## L'introduzione della questione di legittimità costituzionale

- La questione d'incostituzionalità può essere sollevata
  - **su istanza** di una delle parti – privati o pubblico ministero - nel corso del giudizio
  - **d'ufficio** dall'autorità giurisdizionale dinanzi a cui verte il giudizio (giudice)
- Le parti e il giudice devono indicare:
  - l'**oggetto**, cioè le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o della legge regionale che si ritengono viziati da illegittimità costituzionale
  - il **parametro**, cioè le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate

## I requisiti per accedere alla Corte costituzionale

- Della questione di legittimità costituzionale il giudice *a quo* deve accertare:
  1. la **rilevanza**: “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” (art. 23.2 l. 87/1953)
    - *è necessaria l'applicazione della disposizione di legge oggetto della questione di costituzionalità per definire il giudizio?*
  2. La **non manifesta infondatezza**: la questione di legittimità costituzionale deve essere ragionevolmente seria e non pretestuosa (art. 1 legge cost. 1/1948)
    - *sussiste un dubbio sulla costituzionalità della disposizione che si tratta di applicare?*



## IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALI: L'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO

La questione di legittimità costituzionale è **irrilevante** e **manifestamente infondata**

Il giudice *a quo* **respinge** con ordinanza motivata l'eccezione di illegittimità, che **può essere riproposta** all'inizio di ogni grado ulteriore del processo

La questione di legittimità costituzionale è **rilevante** e **non manifestamente infondata**

Il giudice *a quo* emette ordinanza con la quale **dispone la trasmissione degli atti** alla Corte costituzionale e **sospende il giudizio** in corso

## Ordinanza di rinvio o di rimessione del giudice a quo

*“sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. legge...  
[norma oggetto]*

*per violazione dell’articolo... della Costituzione  
[norma parametro]*”

## Dal giudice a quo alla Corte costituzionale

- **L'ordinanza di rinvio o di rimessione** del giudice *a quo* alla Corte costituzionale deve contenere
  - oggetto della questione di legittimità costituzionale
  - parametro, cioè gli articoli della Costituzione ritenuti violati
  - motivi della rilevanza e della non manifesta infondatezza
  - profili della questione di legittimità (tertium comparationis, verso sentenze additive)
- **Notifica dell'ordinanza** alle parti e al pubblico ministero (se presente)
  - al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio regionale

- **Pubblicazione dell'ordinanza** nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* (serie Corte costituzionale, «atti di promovimento del giudizio della Corte costituzionale») e nel *Bollettino Ufficiale* delle regioni interessate cosicché gli altri giudici possano
  - a) promuovere a loro volta questione di incostituzionalità
  - b) sospendere il processo (art. 295 c.p.c.)
- **Costituzione innanzi alla Corte costituzionale** delle parti del giudizio *a quo* o anche di altri soggetti estranei al giudizio principale ma portatori di un interesse qualificato (se la Corte li ammette), e intervento in giudizio del Presidente del Consiglio (tramite Avvocatura dello Stato) o del Presidente della Giunta regionale (entro 20 gg. dalla notificazione)

- Nomina da parte del Presidente della Corte costituzionale di un **giudice relatore** (trascorso il termine precedente), fissazione del giorno dell'udienza pubblica e convocazione della Corte per la discussione della questione (nei successivi 20 gg. oppure convocazione della Corte direttamente in camera di consiglio)

## I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE:

### 2. L'accesso diretto

**(c.d. giudizio in via d'azione o principale)**

(artt. 127 e 134 Cost., 2 legge cost. 1/1948 e 31-34 l. 87/1953)

- Ricorso d'incostituzionalità presentato entro 60 gg. da...



- **Ricorso**

- **Stato** (Governo) quando “ritenga che una legge regionale [già approvata] ecceda la competenza della Regione” oppure per violazione di qualsiasi parametro costituzionale
  - ✓ presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa sua delibera
- **Regione** contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o di un'altra Regione quando “ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza” (specifico per vizio d'incompetenza)
  - ✓ presentato dal Presidente della Giunta regionale, previa sua delibera anche su proposta rispettivamente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o del consiglio delle autonomie istituito in ogni regione

- **Ricorso**

- **successivo**: presentato entro 60 gg. dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge
- **astratto**: indipendente dalla applicazione in concreto
- **disponibile** per le parti che possono non sollevare o ritirare il ricorso



- **Fissazione dell'udienza di discussione** entro 90 gg. (diritto di precedenza) (art. 35.1 l. 87/1953)
- **Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato** «qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini» (art. 35.1 l. 87/1953)

## TIPOLOGIE DI DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 18 legge 87/1953

La Corte “giudica in via definitiva con **sentenza**” mentre “tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con **ordinanza**”

- **Sentenza**: quando la Corte «giudica in via definitiva»
  - indicazione dei motivi di fatto, dei motivi di diritto, dispositivo
- **Ordinanza**: «tutti gli altri provvedimenti» di competenza della Corte
- In realtà, trasversalmente, le decisioni sono
  - **processuali**: pronunce di *inammissibilità*
  - **di merito**: pronunce di  *fondatezza o non fondatezza*

## LE DECISIONI DI INAMMISSIBILITA'

- La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché
  - non sollevata da un giudice a quo (requisito soggettivo) o nel corso di un giudizio (requisito oggettivo)
  - non sollevata su una legge o su un atto avente forza di legge ex art-134.1 Cost.
    - ✓ disposizione nel frattempo abrogata (*jus superveniens*)
  - non rilevante ai fini dell'esito del processo oppure manchi l'interesse della Regione al ricorso diretto
  - non sufficientemente motivata
  - comportamenti «una valutazione di natura politica» o un sindacato «sull'uso del potere discrezionale del Parlamento» (art. 28 l. 87/1953)

## LE SENTENZE DI RIGETTO

*La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata ma non per questo dichiara la disposizione impugnata costituzionale per cui essa può essere risolta, specie per altri motivi.*

- La disposizione **resta in vigore**
- La sentenza ha effetti **inter partes** anziché *erga omnes* per cui la questione può essere risolta per
  - altri motivi d'incostituzionalità (anche dallo stesso giudice a quo)
  - lo stesso motivo in altri giudizi o, nello stesso giudizio, nei gradi superiori
    - ✓ es.: questione di legittimità costituzionale sull'adulterio della moglie prima respinta (64/1961) e poi accolta (126/1968)

## LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO

*La Corte costituzionale dichiara fondata la questione sollevata e quindi dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizioni impugnata.*

- La disposizione dichiarata incostituzionale viene **annullata erga omnes**
- **Effetti temporali (pro futuro)**

Art. 136.1 Cost

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere **efficacia** dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

## Art. 30.3 I. 87/1953

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere **applicazione** dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

- Irretroattività su c.d. **rapporti giuridici esauriti**
  - prescrizione (art. 2934 c.c.); decadenza (art. 2964 c.c.), rinuncia; inoppugnabilità dell'atto amministrativo; sentenze passate in giudicato...
- **Limitata retroattività** su
  - a) rapporti giuridici pendenti
  - b) sentenze irrevocabili di condanna penale anche se passate in giudicato: deroga al principio di intangibilità del giudicato (“ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”) (Cass. 42458/2014)

**LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE:  
IN BASE AL METODO SEGUITO:  
LE SENTENZE INTERPRETATIVE**



## Le sentenze interpretative di rigetto

*La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale ai sensi e nei limiti di cui in motivazione*

- Il giudice *a quo* o il ricorrente solleva la questione perché ritiene incostituzionale la disposizione in base alla **interpretazione A**
- La Corte rigetta la questione e salva la disposizione (*favor legitimitatis*) in base ad una sua **diversa interpretazione [B] sistematica** che ritiene conforme a Costituzione
  - nelle sentenze di rigetto si esclude in assoluto il vizio d'incostituzionalità («la nutella non fa male»); nelle interpretative di rigetto si dà un' interpretazione diversa («non è nutella ma marmellata»)
- La sentenza **vincola in negativo** il giudice *a quo* che non deve interpretare secondo il modo (A) rifiutato dalla Corte



- La Corte costituzionale ricorre a queste sentenze – a seconda di come giudica il diritto vivente - per
  - non adeguarsi al diritto vivente che si è formato, ritenuto non conforme a Costituzione, proponendo una interpretazione diversa (rischi di contrasto con giurisprudenza ordinaria)
    - ✓ pena altrimenti una **sentenza interpretativa di accoglimento** in cui dichiarata l'illegittimità della disposizione ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, censurando il diritto vivente contrario a Costituzione
  - rafforzare il diritto vivente ritenuto conforme a Costituzione, contro le interpretazioni difformi (**sentenze correttive**)
  - orientare la giurisprudenza futura in senso conforme a Costituzione quando il diritto vivente non si è ancora formato (**sentenze adeguatrici**)
- **Esempio**: ora di religione: non incostituzionale se ci si può allontanare

## LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IN BASE ALLA TECNICA D'INCISIONE: LE SENTENZE MANIPOLATIVE

### Sentenze di accoglimento parziale o riduttive (ablative)

- La disposizione è incostituzionale *nella parte in cui prevede* una determinato testo che la Corte costituzionale dichiara illegittimo
  - illegittimità della disposizione nella parte in cui prevedeva che il servizio civile sostitutivo durava 8 mesi in più del servizio militare (470/1989)
  - Illegittimità della disposizione nella parte in cui puniva penalmente chi prendeva la parola nelle riunioni in luogo pubblico senza sapere (90/1970) o pur sapendo (11/1979) del mancato preavviso

## Sentenze additive o aggiuntive («*nella parte in cui non prevede...*»)

- La disposizione è illegittima *nella parte in cui non prevede* ciò che sarebbe costituzionalmente necessario prevedere, e che la Corte costituzionale aggiunge al testo
- Il giudice a quo deve indicare il «verso» dell'addizione, traendolo dalla disciplina che regola situazioni analoghe
- La Corte costituzionale non inventa la disposizione aggiunta ma procede “per rime obbligate” perché vi è un'unica soluzione per rimuovere la violazione costituzionale, senza effetti demolitori
  - presenza del difensore, e non solo del PM, nell'interrogatorio dell'imputato (190/1970)
  - obbligo di giuramento dinanzi a Dio solo “se credenti”

## Sentenze sostitutive

(«*nella parte in cui prevede... anziché...* »)

- La disposizione è incostituzionale *nella parte in cui prevede* una determinato testo *anziché* un altro, che viene individuato dalla Corte costituzionale e introdotto per sostituzione

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto (sentenza n. 131/2022)

## **ALTRE TIPOLOGIE DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE PER MITIGARE GLI EFFETTI DELLE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO**

- **Sentenze monitorie o esortative:** la Corte rivolge un monito al legislatore perché intervenga sulla materia
  - perché la materia è complessa ((225/1974, 420/1994 su sistema radio-TV)
  - per non ingerirsi in valutazioni riservate alla discrezionalità politica (61/2006 - 286/2016 su cognome dei figli; 32/33-2021 su figli coppie omosessuali)

- **Sentenze di legittimità provvisoria:** la Corte motiva la incostituzionalità della disposizione ma non la dichiara in attesa dell'intervento del legislatore, eventualmente assegnandogli un termine entro cui provvedere, pena dichiarazione d'incostituzionalità
  - ✓ pena carceraria (ai giornalisti) in caso di diffamazione (132/2020-150/2021)
  - ✓ aiuto al suicidio (207/2018-242/2019)
  - ✓ revisione ergastolo ostativo (97/2021-122/2022-227/2022)

- **Sentenze di accoglimento che limitano la retroattività dei propri effetti** soprattutto per limitare gli effetti sulla spesa pubblica
- **Sentenze additive di principio:** la Corte pronuncia l'illegittimità della disposizione *nella parte in cui non prevede* qualcosa, senza però aggiungere una disposizione specifica, ma individuando un principio generale la cui attuazione è lasciata al legislatore
  - specie sulla spesa pubblica (243/1993)

## I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

- Tipologia: **conflitti fra poteri dello Stato** (conflitti *interorganici*) e **conflitti fra Stato e regioni o fra regioni** (conflitti *intersoggettivi*)
- Oggetto: la **delimitazione della sfera di attribuzioni** costituzionalmente spettanti ad organi e soggetti costituzionali
- Carattere concreto e attuale del conflitto: **l'interesse a ricorrere** della parte lesa
- Il conflitto come **giudizio disponibile di parti determinate**: s'instaura per iniziativa di parte e si mantiene fino a decisione, salvo rinuncia al ricorso accettata dall'altra parte



## **I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

(c.d. conflitti interorganici)

### **Art. 134.2 Cost.**

[La Corte costituzionale giudica] sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato

- **Esclusi** i conflitti interni al medesimo potere
  - conflitti di giurisdizione (tra giudici ordinari e giudici speciali): risolti dalla Corte di cassazione
  - conflitti di competenza tra organi all'interno dello stesso potere: risolti da organi appartenenti allo stesso potere (conflitto tra ministri risolto dal Consiglio dei ministri)

## QUALI SONO I SOGGETTI LEGITTIMATI A SOLLEVARE IL CONFLITTO

Art. 37 l. 87/1953

“Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono...”

- **Potere legislativo:** ciascuna Camera; Commissioni parlamentari permanenti in sede deliberante; Giunta autorizzazioni a procedere (C. cost. 462-463/1993); Commissioni parlamentari d'inchiesta (C. cost. 231/1975); Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; singolo parlamentare (C. cost. 17/2019)
  - esclusi: minoranze parlamentari; gruppi parlamentari;

- **Potere esecutivo:** Consiglio dei ministri; Presidente del Consiglio; Ministro nei cui confronti è stata fatta valere una mozione di sfiducia individuale (C. cost. ordinanza 221/2004, sentenza 7/1996); Ministro della Giustizia (contro Governo: C. cost. 379/1992)
- **Potere giudiziario:** Ciascun giudice (giudici ordinari e speciali): es. Corte dei conti; pubblici ministeri; collegio per i reati ministeriali (“tribunale dei ministri”)

- Non solo organi in cui si articola un potere, ma anche organi dotati di una attribuzione costituzionale che s'identificano in un potere (**organi-potere**)
  - Presidente della Repubblica (C. cost. 150/1980)
    - anche se cessati dalla carica (C. cost. 154/2004; 357/2005)
  - Parlamento in seduta comune
  - Corte costituzionale
  - Consiglio superiore della magistratura (C. cost. 168/1963; anche contro Presidente della Repubblica che ne fissa ordine del giorno)
  - Corte dei conti (C. cost. 406/1989)
  - Comitato promotore del referendum abrogativo e del "no" (C. cost. 68/1978)
    - escluso comitato promotore referendum territoriale (C. cost. ord. 189/2008)

## Oggetto del conflitto di attribuzioni


- **Profilo oggettivo:** “la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali” (art. 37 l. 87/1953)
- **Conflitto per rivendicazione di competenza** (*vindicatio potestatis*): a chi spetta la titolarità della competenza controversa?
  - Presidente della Repubblica contro Ministro di giustizia su titolarità potere di grazia

- **Conflitto da interferenza o menomazione di competenza** per omissione o cattivo uso di una competenza altrui la cui titolarità è indiscussa, conseguente a qualsiasi fatto o atto posto in essere da un altro organo o soggetto: in che modo deve essere esercitata la competenza?
  - giudice contro Camera perché, abusando del potere, dichiara insindacabile l'opinione del deputato processato per tale motivo
  - Camera contro giudice perché fissa l'udienza in un giorno di votazione

- Qualunque atto o fatto, attivo o passivo che leda attribuzioni costituzionali esclusi...
  - atti giurisdizionali, a meno che si contesti l'esistenza del potere (C. cost. 244/1988)
  - atti legislativi a meno che contro di essi non si può ricorrere in via incidentale o principale (C. cost. 161/1995 su conflitto tra Comitato referendum c. Governo su decreto legge «par condicio»)

## IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUI CONFLITTI FRA POTERI DELLO STATO

- Ricorso per conflitto di attribuzione dell'organo interessato (senza termine di decadenza)
- Giudizio preliminare sull'ammissibilità del conflitto
  - ordinanza della Corte che dichiara ammissibile il ricorso (se sussiste «materia di un conflitto») ovvero lo dichiara inammissibile
- Giudizio nel merito
  - sentenza della Corte che dichiara il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla





---

## **I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E FRA REGIONI (c.d. conflitti intersoggettivi o tra enti)**

### **Art. 134.2 Cost.**

[La Corte costituzionale giudica sui conflitti] tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni

### **Art. 39 l. 87/1953**


Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra regione, lo Stato o la regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può proporre ricorso la regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

- Conflitti tra **parti determinate** (a differenza dei conflitti fra poteri: parti non predeterminate) entro il termine perentorio di 60 gg. dalla conoscenza dell'atto
  - Stato = Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato previa delibera del Consiglio dei ministri
  - Regioni = Presidente della Regione previa delibera Giunta
- Conflitti sulla base di **un atto di qualsiasi natura – ma non omissivo - lesivo di competenza**
  - atti amministrativi
  - atti giurisdizionali (statali) (Corte cost. n. 66/1964)
  - deliberazioni Consigli regionali (Corte cost. n. 337/2009)
    - ✓ tranne gli **atti legislativi** perché impugnabili con ricorso in via d'azione per legittimità costituzionale o per conflitto tra poteri

- **Presupposto:** interesse al ricorso a causa della lesione attuale e concreta subita
- **Finalità:** rivendicazione o menomazione di competenze non solo costituzionali ma anche legislative (v. conflitto di attribuzioni)

## IL GIUDIZIO DELLA CORTE

- **Ricorso dello Stato o della Regione** entro 60 giorni dalla notificazione, pubblicazione o conoscenza dell'atto invasivo
- **Ordinanza (eventuale)** sulla richiesta di sospensiva dell'atto che ha dato luogo al conflitto
- **Sentenza** sul merito del conflitto, dichiarando se spetta allo Stato o alla Regione l'adozione dell'atto, annullandolo se invasivo (no atto legislativo)



## IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM ABROGATIVO

### I limiti espliciti

#### Art. 75.2 Cost.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali

- Leggi tributarie e le leggi di bilancio
- Leggi di amnistia e di indulto
- Leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali per
  - evitare responsabilità Stato inadempiente verso altri contraenti
  - riservare la politica estera a Parlamento e Governo

## I limiti impliciti in relazione alla MATERIA

- **Costituzione e leggi formalmente costituzionali**
- **Leggi rinforzate** perché dotate di forza passiva peculiare (artt. 7, 8, 116 Cost.)
- Leggi di cui è **costituzionalmente obbligatorio**
  - 1) il **contenuto** per cui non può essere abrogato quel livello minimo di tutela che attua la Costituzione nell'unico modo conforme (giurisdizione militare, aborto: 16/1978; 26/1981, 35/1997)
  - 2) l'**esistenza** per cui non possono mai abrogate
    - leggi su Presidenza del Consiglio, referendum, elettorali (immediata applicabilità della c.d. normativa di risulta), pena paralisi operativa di organi costituzionali

- Leggi **strettamente collegate** a quelle dell'art. 75.2 Cost.
  - a) leggi di esecuzione o attuazione dei trattati internazionali, inclusi quelli dell'UE
  - b) Leggi che, come quelle **tributarie e di bilancio**, incidono sull'equilibrio finanziario

## I limiti impliciti in relazione alla FORMULAZIONE DEL QUESITO

- **Mancanza di una matrice razionalmente unitaria per assenza chiarezza, univocità e omogeneità** in relazione
  - al quesito: assenza di una manifesta e chiara alternativa; risposta unica ad una pluralità di domande eterogenee non riconducibili a una matrice razionalmente unitaria (97 articoli c.p.; legge 40/2004)
  - all'esito (caccia e pesca, codice penale militare;
    - però nel 1981 furono ammessi sull'aborto due referendum dagli esiti opposti




## **IL GIUDIZIO SULLA RESPONSABILITA' GIURIDICA DEL CAPO DELLO STATO Art. 90 Cost.**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri

- **Responsabilità giuridica funzionale** (messa in stato di accusa del Parlamento in seduta comune) solo in caso di
  - alto tradimento
  - attentato alla Costituzione (caso Savona)

## L'ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 90.2 COST.)



## **QUIZ DI VERIFICA**

- Una **legge di riforma costituzionale** potrebbe essere impugnata davanti alla Corte costituzionale?
  - a) Sì, ma solo per vizi formali
  - b) No, in nessun caso perché non ha forza di legge
  - c) No, perché è un atto parificato alla Costituzione
  - d) Sì, per vizi formali e per vizi materiali
- Un **regolamento amministrativo** potrebbe essere impugnata davanti alla Corte costituzionale?
  - a) No, perché sindacarne la legittimità spetta al giudice amministrativo
  - b) no, in nessun caso, perché non ha forza di legge
  - c) si, ma solo per vizi formali
  - d) si, ma solo in sede di conflitto di attribuzioni

- Una **questione di legittimità costituzionale** è «rilevante» quando riguarda una disposizione di legge che il giudice
  - a) deve applicare nel giudizio
  - b) Dubita sia costituzionalmente legittima
  - c) Ritiene in vigore
  - d) Ritiene non compatibile con il diritto comunitario
  
- Una questione di legittimità costituzionale è «**non manifestamente infondata**» quando riguarda una disposizione di legge che il giudice
  - a) Deve applicare nel giudizio
  - b) Dubita sia costituzionalmente illegittima
  - c) Ritiene in vigore
  - d) Ritiene non compatibile con il diritto comunitario

- Il giudice impugna davanti alla corte costituzionale **una legge già abrogata**: che cosa farà la corte?
  - a) Verifica la rilevanza e poi emana con sentenza l'inammissibilità della questione
  - b) dichiara con sentenza la questione infondata
  - c) verifica la rilevanza e poi decide nel merito
  - d) dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice

- Se dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità alla corte la **legge impugnata viene abrogata o modificata dal legislatore**, la corte pronuncia
  - a) Una sentenza di rigetto
  - b) Un'ordinanza di restituzione degli atti al giudice a quo
  - c) Una sentenza di accoglimento
  - d) Un'ordinanza di manifesta inammissibilità

- Quali effetti producono le **sentenze interpretative di rigetto** per il giudice a quo?
  - a) Egli può discostarsi dall'interpretazione dettata dalla Corte solo se si adegua al diritto vivente
  - b) Egli può provocare con ordinanza l'interpretazione nomofilattica della Cassazione
  - c) Egli può seguire l'interpretazione della Corte o un'altra interpretazione, diversa da quella prospettata nell'ordinanza di rimessione
  - d) Egli non subisce alcun vincolo

- Perché in certi casi la Corte costituzionale chiede al giudice a quo di indicare "il verso dell'addizione"?
  - a) Perché se no sarebbe insufficiente l'indicazione della disposizione impugnata
  - b) Perché se no sarebbe insufficiente l'indicazione del parametro della questione
  - c) Perché se no sarebbe insufficiente l'indicazione del petitum
  - d) Perché se no sarebbe imprecisa l'indicazione degli estremi formali delle disposizioni impugnate



- Il seguente dispositivo "la legge xy è dichiarata **illegittima nella parte in cui non prevede** che il regime giuridico a sia esteso anche all'ipotesi b" è un esempio di
  - a) Sentenza interpretativa di rigetto
  - b) Sentenza additiva "di principio«
  - c) Sentenza additiva
  - d) Sentenza sostitutiva
- Il seguente dispositivo "la legge xy è dichiarata **illegittima nella parte in cui prevede «a» anziché «b»** è un esempio di
  - a) Sentenza sostitutiva
  - b) Sentenza interpretativa di rigetto
  - c) Sentenza additiva
  - d) Sentenza additiva "di principio"

- Qual è l'organo abilitato a stare in giudizio per il **potere giudiziario in un conflitto di attribuzione**?
  - a) Il CSM
  - b) Il Ministro della Giustizia
  - c) Qualsiasi giudice
  - d) Il Tribunale competente per territorio
- Secondo la «**dottrina del diritto vivente**?
  - a) La Corte giudica delle leggi così come sono interpretate nella giurisprudenza consolidata
  - b) Il giudice non può discostarsi dall'interpretazione consolidata dalla Cassazione
  - c) Il giudice non può impugnare norme già abrogate
  - d) La Corte non può giudicare su norme ormai superate e anacronistiche

- Qual è attualmente l'organo competente a giudicare dei c.d. **reati ministeriali**?
  - a) La giurisdizione ordinaria
  - b) La Corte costituzionale in composizione integrata
  - c) La Corte di cassazione
  - d) La Corte costituzionale